

perché il debitore non ha di che restituire, i danni derivati per sé non sono da ripagarsi, a meno che la possessione non abbia avuto origine da delitto o con mala fede. I motivi che legittimano il differimento della restituzione o l'inadempimento del contratto, in linea generale, scusano pure dal risarcimento dei danni provenienti dalla mora; anche qui però è meglio distinguere tra differimento imputabile a colpa morale del debitore e differimento non imputabile, che si riflettono sulle obbligazioni della m. successiva.

II. M. SOTTO L'ASPETTO GIURIDICO. - La materia è regolata dagli artt. 1218-29 del Codice civile e dall'art. 160. delle Disposizioni transitorie. Il debitore che non esegua la prestazione dovuta, è tenuto alle conseguenze della mora, eccetto che provi che l'inadempimento è derivato da causa a lui non imputabile. Però, affinché il debitore sia costituito giuridicamente in mora è necessaria la intimazione o richiesta fatta per scritto, eccetto quando: 1) il debito derivi da fatto illecito; 2) il debitore non abbia dichiarato in scritto di non voler eseguire l'obbligazione; 3) quando, dovendo farsi la prestazione al domicilio del creditore, ne è scaduto il termine. Se il debitore ha tempestivamente fatto offerta della sua prestazione non può essere considerato in mora, eccetto che il creditore l'abbia rifiutata per motivo legittimo. La mora ha sul debitore i seguenti effetti: il risarcimento dei danni derivati al creditore dal ritardo; la sopportazione dei rischi e pericoli, di modo che se la cosa dovuta perisce per caso fortuito (non però se si prova che essa sarebbe egualmente perita presso il creditore) o l'esecuzione della prestazione si renda impossibile, il debitore è tenuto al compenso. In particolare, poi, trattandosi di obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, gli interessi legali sono dovuti dal giorno della mora, anche se il creditore non prova di aver sofferto dei danni; inoltre, se prima della mora erano dovuti interessi superiori ai legali, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura: se poi il creditore prova d'aver subito un danno maggiore, questo dovrà essere risarcito. Si ha purgazione della mora quando il creditore vi rinuncia (nel qual caso, pur continuando ad esistere il credito, sono estinti gli obblighi provenienti dagli effetti della mora), oppure con l'adempiimento, o con qualunque altro mezzo atto ad estinguere l'obbligazione.

BIBL.: Oltre ai testi di teol. mor., cf. *Sum. Theol.*, 2^a-2^{ae}, q. 62, a. 8: A. Montel, *La mora del debitore, requisiti nel diritto romano e nel diritto italiano*, Padova 1930; V. Polacco, *Le obbligazioni nel diritto civile italiano*, Roma 1934, passim; A. Trabucchi, *Istituzioni di diritto civile*, 5^a ed., Padova 1950, p. 480 sgg. Elio Degano

MOROZZO, CARLO GIUSEPPE. - Vescovo di Saluzzo, n. a Mondovì nel 1645, m. a Saluzzo il 14 marzo 1729.

Entrato fra i cistercensi Riformati (Foglianti) fu priore del monastero di Asti, indi abate in quello della Consolata di Torino, provinciale del Piemonte e della Savoia e infine procuratore generale. Eletto vescovo di Bobbio il 22 dic. 1693, non poté, per i tempi burrascosi, prenderne possesso; e il 27 genn. 1698 fu trasferito a Saluzzo. Qui fondò il Seminario e abbellì artisticamente la Cattedrale. Oltre che predicatore efficace, fu anche scrittore di ascetica e di storia con: *Cursus vitae spiritualis* (Roma 1674); ripubblicato in ital.: *Corso della vita spirituale*, Torino 1683); *Theatrum chronologicum Cartusianensis Ordinis* (ivi 1681); *Vita e virtù del b. Amedeo III di Savoia* (ivi 1686); *Cistercii reflorescentis seu Congregationis Cisterciensis vasticarum B. M. Fulienis in Gallia et Reformatorem in Italia chronologica historia* (ivi 1690).

BIBL.: Ughelli, IV, p. 950; Cappelletti, XIV, pp. 277-78. Francesco Russo

«MORTALIUM ANIMOS». - Prime parole della lettera enciclica di Pio XI del 6 genn. 1928 *De vera religionis unitate fovenda* (AAS, 20 [1928], pp. 5-16), pubblicata quasi all'indomani della Conferenza di Losanna (3-21 ag. 1927) e della risposta negativa della Congregazione del S. Ufficio al dubbio se sia lecito ai cattolici partecipare ai congressi pan-

cristiani (8 luglio 1927, in AAS, 19 [1927], p. 278). In opposizione infatti all'atteggiamento della Chiesa cattolica, ferma nei suoi principi, si faceva strada, dopo le Conferenze pancristiane di Stoccolma e di Losanna, la concezione di un cattolicesimo a più largo respiro, di una specie di alleanza tra la Chiesa di Roma e le altre comunità cristiane separate, allo scopo di opporre all'incredulità invadente la fraternità universale dei discepoli di Gesù.

L'enciclica è una presa di posizione della Chiesa contro questa nuova concezione; e si divide in tre parti. Nella prima il Pontefice rileva il fatto del desiderio degli uomini di unirsi tra di loro, desiderio che assume tre diverse forme: unione di tutti gli uomini come aventi tutti la stessa comune origine e natura, quale base e garanzia di collaborazione e di pace, unione davvero desiderabile; unione di tutti gli uomini che hanno una religione, qualunque essa sia, come argine contro l'empietà e la irreligiosità: una simile forma di unione non può così semplicemente essere appoggiata dai cattolici; unione di tutti i cristiani o pancristianesimo. Di questa terza forma vuole trattare il Pontefice. Nella seconda parte, si afferma che per diritto naturale e divino-positivo l'unica religione vera è la religione cristiana-cattolica, e che Gesù fondò una sola Chiesa come una società visibile e sovrana destinata a raccogliere nel suo grembo tutti gli uomini. Di conseguenza il Papa denuncia l'errore di coloro che vedono la Chiesa solo come una federazione di comunità; che affermano che il desiderio del Signore di un solo ovile non ha ancora potuto realizzarsi, come se non esistesse ancora la vera Chiesa di Gesù Cristo o esistesse senza Pastore; che aspirano ad una unione pratica con Roma, risultato di compromessi e di vicende devoli concessioni. Nella terza parte Pio XI afferma che di conseguenza né la S. Sede né i cattolici possono prendere parte o favorire questi movimenti in quanto «*falsae cuidam christianae religioni auctoritatem adiungerent*». Né ciò è contrario alla carità, perché la vera carità non può essere contro la verità e la fede. L'esclusione di un unico magistero che costituisca un impegno per tutti, è un coefficiente di disgregazione e non di unione ed apre la via all'indifferentismo. La discriminazione tra verità fondamentali e non fondamentali con un minore impegno per queste (v. JANNI, ugo), quando si tratti di verità rivelate, non ha senso. La vera unione non è quindi possibile se non con il ritorno dei dissidenti alla vera Chiesa e con l'accettare il primato di s. Pietro e dei suoi successori. L'enciclica, che fu pubblicata in circostanze analoghe a quelle in cui nel 1896 Leone XIII pubblicò la *Satis cognitum*, è meno ampia della precedente; però rivela un senso di decisione nell'affermare la dottrina della Chiesa di fronte alle dichiarazioni volutamente elastiche e piene di reticenze cirospette delle Conferenze di Stoccolma e di Losanna. La quale decisione, se può a prima impressione sembrare un ostacolo al ritorno dei fratelli separati, per il fatto che esclude l'adito ad ogni pericoloso equivoco, rappresenta un passo avanti, che può sembrare breve, ma che è sicuro.

BIBL.: M. Barbera, *Il significato di alcune correnti protestanti a proposito dell'unità religiosa*, Milano 1928; [G. Celi], *La Chiesa cattolica ed il movimento pancristiano*, in *Civ. Catt.*, 1928, III, pp. 329-37; autori vari, *La vera unità religiosa, studiata alla luce dell'encicla. « Mortalium animos »*, Milano 1928. Luigi Oldani

MORTARA, PIO EDGARDO. - Canonico regolare, n. il 26 ag. 1851 a Bologna, m. l'11 marzo 1940 a Bouhay (Belgio). Figlio di un mercante ebreo di Bologna, Girolamo Mortara Levi, e di Marianna Padovani, M., ammalatosi gravemente ad undici mesi, venne battezzato di nascosto dalla domestica dei M., Anna Morisi. Saputo il fatto nel 1858, l'arcivescovo di Bologna M. Viale-Prelà, constatata la validità del Battesimo, ordinò che, secondo i canoni (Denz-U, nn. 1480-90), il ragazzo fosse tolto ai genitori ed educato nella religione cattolica. Così il 24 giugno 1858 il piccolo M. venne, nonostante l'opposizione



(per cortesia di don Mario Del Negro C.R.L.)
MORTARA, PIO EDGARDO - Ritratto.

1860 furono sottoposti a processo il p. Feletti ed il tenente colonnello dei gendarmi pontifici De Dominicis, considerati rispettivamente autore morale ed esecutore della sottrazione del bambino alla famiglia. Il M. frattanto, entrato nell'Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi (1867), dichiarò fermamente di voler rimanere nella fede cattolica e così qualsiasi azione giudiziaria rimase estinta. Refrattario alla leva militare, il M. fu inviato dai suoi superiori dopo il 1870 all'estero, in varie case dell'Ordine, in Austria, in Francia ed in Spagna, e nei collegi ad esse annessi si fece apprezzare come insegnante e predicatore. Fu ai suoi tempi una delle figure più ragguardevoli dell'Ordine e ritornato a Roma insegnò teologia. Predicava in nove lingue e si dedicò particolarmente alla conversione degli Ebrei: nel 1933, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua ordinazione a sacerdote, indirizzò ai suoi ex-correligionari un appello perché si convertissero al cattolicesimo. Alla fine della prima guerra mondiale si ritirò nel Belgio.

BIBL.: [C. Curci], *Il piccolo neofito E. M.*, in *Civ. Catt.*, 1858, IV, pp. 385 segg. 416; cf. anche per nuovo materiale, *Monatschrift für Gesch. u. Wissensch. des Judentums*, 5 (1933), pp. 321-328; R. De Cesare, *Roma e lo Stato del Papa dal ritorno di Pio IX al XX settembre*, I, Roma 1907, pp. 278-94; A. Navarotto, *L'Affare M. nell'incubazione della guerra austro-franco-italiana*, in *Vita e pensiero*, 31 (1940), pp. 269-73. Silvio Furlani

MORTE. - È il termine della vita naturale o fisica e avviene per la separazione dei due principi costitutivi dell'uomo: l'anima e il corpo. Per indisposizioni, naturali o violente, sopravvenute nelle parti essenziali dell'organismo umano, il corpo diventa inadatto alla vivificazione dell'anima e allora si produce la separazione. Così l'uomo cessa di esistere, muore. Il corpo poi si dissolve ulteriormente nei suoi molteplici elementi costitutivi.

SOMMARIO: I. Teologia dogmatica. - II. Il diritto canonico e gli effetti giuridici della m. - III. Il punto di vista medico-legale e medico-morale riguardo alla m. - IV. Iconografia. - V. Biologia.

I. **TEOLOGIA DOGMATICA.** - Nella S. Scrittura si descrive la m. come una dissoluzione (*Phil.* 1, 25; *II Tim.* 4, 6), come un deporre la propria spoglia (*II Pt.* 1, 14), un uscire dal corpo: il corpo ritorna alla terra, donde era venuto (*Gen.* 3, 19; *Ps.* 145, 4; *Eccle.* 12, 7); l'anima prima della Redenzione si riuniva a quelle precedenti uscite da questa vita nello *ἔθελ*, come è detto nel Vecchio Testamento (*Gen.* 15, 15; 25, 8; 49, 29; v. LIMBO. II, DISCESA DI CRISTO AL L.). dopo la Redenzione l'anima, se ne è degna, entra in Paradiso (v. *Apoc.* 14, 13). La m. nella S. Scrittura si chiama anche *dormitio* (entrare nel sonno): ma si deve intendere che solo

il corpo si addormenta, non l'anima (cf. *Deut.* 31, 16; *Io.* 11, 11-12; *I Cor.* 7, 39; 11, 30; 15, 18; *I Thess.* 4, 12 sg.; *II Pt.* 3, 4).

Secondo la dottrina cattolica, nella m. si incorre originariamente per il peccato dei progenitori. È questo un insegnamento tradizionale ed esplicito della Chiesa, direttamente attinto dalla Rivelazione. La m. fu minacciata ai progenitori come pena alla trasgressione di un precetto divino, e poiché la trasgressione avvenne, la minaccia ebbe il suo effetto (*Gen.* 2, 17; 3, 3). Così la m. entrò nel mondo per causa del peccato (*Sap.* 2, 23-24; *Io.* 8, 44; *Rom.* 5, 12; *I Cor.* 15, 21-22; *Hebr.* 9, 27). Non che la m. non sia naturale all'uomo, creatura complessa nel suo organismo corporeo, naturalmente soggetto a corrompersi; ma ne sarebbe stato preservato mediante un dono preternaturale di Dio. La Provvidenza avrebbe, cioè, preservato l'uomo da questo fatale sbocco verso cui tendeva naturalmente l'organismo umano, comunicando all'anima una indeficiente miracolosa energia, capace di influire nel corpo un vigore perpetuo e preservarlo dalla m. violenta. Così l'uomo «poteva non morire», come si esprime s. Agostino.

Un tale beneficio appare conveniente alla liberalità di Dio, il quale, avendo creato un essere composto di spirito e di materia, quale è l'uomo, ed avendolo elevato per di più a partecipare della sua amicizia per mezzo della Grazia, doveva in qualche modo conferire allo spirito il dominio sulla materia, onde potesse preservarla dalle malattie, dalla vecchiaia e dai dolori e tristezze della dissoluzione, che gravano sullo spirito. Ma il beneficio era condizionato alla sottomissione della volontà dell'uomo alla volontà di Dio, e sarebbe stato un elemento prezioso dell'armonia totale dell'uomo, avente la sua radice nel retto rapporto di soggezione della creatura a Dio. Per la colpevole perdita di questo beneficio la m., pur essendo un fenomeno naturale quanto al corpo, viene a rivestire ragione di pena, divenne cioè nello stesso tempo un fatto naturale e un castigo. La punizione infatti della colpa di origine consistette nel privare l'uomo, che si era sottratto alla volontà di Dio, dei doni gratuiti preternaturali che all'anima rendevano sottomesso il corpo e tutte le altre forze naturali. Per tal castigo la vita dell'uomo sulla terra divenne precaria e dominata dal timore della m., essendo sempre sotto la sua minaccia. Per questo storico nesso tra colpa e m., la colpa stessa vien detta m. dell'anima, e l'analogia della m. richiama vivamente alla mente gli effetti della colpa. Cristo, il quale venne in terra per distruggere la colpa (e la distrugge continuamente nelle anime per mezzo dei Sacramenti), distruggerà anche la m., chiamando gli uomini alla Resurrezione.

Con l'istante della m. finisce lo stato di prova per l'uomo, il quale giunge così al suo termine definitivo; il tempo del merito e del demerito cessa: chi è giusto non può più peccare, né l'empio può convertirsi. È questa una dottrina costantemente insegnata dalla Chiesa, la quale ha condannato in passato Origene e i suoi seguaci che, ispirandosi a miti pagani, insegnavano il ricominciamento (*ἀποκατάστασις*) di tutte le cose, e quindi anche del periodo terrestre dell'uomo; quasi non si desse stato definitivo per le anime neppure dopo m.; e condanna non meno energicamente i moderni teosofi, che insegnano la trasmigrazione delle anime, secondo la fantastica legge del «Karma». Questo errore toglie alla vita terrestre tutto il suo valore, illudendo l'uomo di poter fare in altre esistenze il bene che deve compiere in questa vita, contro l'insegnamento espresso del Vangelo, che impegna in questa vita per la conquista definitiva dell'eternità (*Lc.* 16, 19-20; *Mt.* 25, 31-32; *II Cor.* 5, 10).